

**L.R. 3 giugno 1985, n. 84 <sup>(1)</sup>.**

**Indirizzi per la riorganizzazione dei presidi sanitari al fine di tutelare la dimensione psico-affettiva del parto.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1985, n. 17.

---

**Art. 1**  
*Finalità.*

La Regione promuove le condizioni per assicurare la dimensione umana del parto e la tutela sociale, sanitaria e psico-affettiva della madre e del bambino.

Le unità sanitarie locali garantiscono l'integrazione funzionale tra i servizi ospedalieri, quelli poliambulatoriali e quelli consultoriali al fine di elevare la qualità dell'assistenza connessa al periodo di gravidanza ed alle varie fasi del parto.

---

**Art. 2**  
*Indirizzi per la preparazione e l'espletamento del parto.*

Le unità sanitarie locali, tramite i consultori, favoriscono la preparazione al parto assicurando i relativi corsi e le misure idonee alla prevenzione delle forme patogene della madre e del nascituro in attuazione dell'articolo 6 della L.R. 6 aprile 1976, n. 15.

Le strutture sanitarie pubbliche quelle private convenzionate, alle quali la donna durante la gravidanza dovesse rivolgersi, sono tenute ad indirizzare la donna medesima verso i consultori al fine di assumere informazioni circa i corsi di preparazione al parto e su quanto attiene la gravidanza, le condizioni del feto, il parto e l'allattamento naturale ed artificiale.

Per favorire l'espletamento del parto nel rispetto delle esigenze psicologiche, ambientali e sanitarie della donna e del nascituro, negli ospedali e nelle cliniche convenzionate si deve:

1) assicurare l'accesso e la permanenza di una persona di fiducia della donna, a richiesta di quest'ultima, durante il travaglio, l'espletamento del parto eutocico e nella fase immediatamente successiva nonché nei casi di interruzione di gravidanza in tutte le strutture sanitarie previste dalla *L. 22 maggio 1978, n. 194*, dal momento del ricovero a quello della dimissione, salvo in caso di intervento operatorio in anestesia totale, anche se tale situazione dovesse sopraggiungere come emergenza;

2) attuare modalità organizzative adeguate alle esigenze della donna, particolarmente in ordine ai tempi del parto;

3) favorire l'autonoma scelta della donna e la sua partecipazione attiva nell'espletamento del tipo di parto da affrontare, evitando l'imposizione di ritmi e di posizioni a lei non confortevoli, forme analgesiche non richieste, interventi intempestivi, e prospettando senza indugio alla donna ed al padre del nascituro l'eventuale esigenza di procedere ad intervento operatorio.

Le unità sanitarie locali, nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale sociale e sanitario qualificato, possono sperimentare, attraverso il servizio materno-infantile, attività di assistenza domiciliare nel periodo del puerperio al fine di sostenere sul piano psico-sociale e sanitario la donna, la coppia ed il neonato, in attuazione dell'*articolo 25 della L. 23 dicembre 1978, n. 833*.

---

### **Art. 3**

#### *Indirizzi per il benessere del neonato.*

Le unità sanitarie locali determinano le condizioni per assicurare al neonato il benessere psico-fisico a partire dal momento della nascita.

A tal fine negli ospedali e nelle cliniche convenzionate devono essere adottate, anche a carattere transitorio, misure volte, tra l'altro, a:

1) realizzare condizioni ambientali della sala-parto tali da assicurare la limitazione dei rumori e delle luci ed una temperatura confortevole;

2) garantire il contatto immediato del bambino con la madre, a richiesta di quest'ultima;

3) facilitare l'evolversi del rapporto psico-affettivo e di relazione tra madre-padre-bambino, promuovendo in tutti i reparti ostetrici condizioni in permanenza del neonato nella stanza della puerpera in modo continuativo;

4) assicurare, a richiesta, anche dopo il parto la possibilità di permanenza del padre del nascituro nella stanza della madre e del bambino;

5) favorire fin dalle prime ore dopo il parto, l'attaccamento al seno.

---

### **Art. 4**

#### *Interventi per la graduale riorganizzazione delle strutture.*

La Giunta regionale per consentire il perseguimento delle finalità della presente legge, con il provvedimento di cui all'*articolo 8 della L.R. 8 settembre 1983, n. 58*, indica, sentita la competente Commissione consiliare permanente, le priorità degli interventi da realizzare e le relative modalità, determinando altresì le risorse del fondo sanitario regionale da destinare agli interventi stessi. La Giunta regionale nell'indicazione delle priorità deve tener conto delle esigenze di riequilibrio dei reparti di ostetricia, ginecologia e neonatologia.

Le unità sanitarie locali, nell'ambito dei piani di cui all'*articolo 9 della L.R. 8 settembre 1983, n. 58*, vincolano le risorse finanziarie da utilizzare alla graduale riorganizzazione funzionale e strutturale delle sale-parto, delle sale-travaglio e dei reparti ostetrico- ginecologici e di neonatologia degli ospedali.

In attesa del piano socio-sanitario regionale e dei piani previsti all'*articolo 22 della L.R. 8 settembre 1983, n. 58*, le indicazioni di cui al primo comma del presente articolo sono formulate, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico per la programmazione socio-sanitaria e, in deroga a quanto previsto nell'*articolo 62 della citata L.R. n. 58 del 1983*, devono essere tenute presenti in sede di ripartizione dello stanziamento relativo alle spese di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), ed all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge stessa.

---

---

**Art. 5**  
*Nuove metodologie.*

Le unità sanitarie locali sono tenute a favorire iniziative che gli operatori prospetteranno per la ricerca e l'attuazione di nuove metodologie di assistenza al parto.

---

---

**Art. 6**  
*Formazione ed aggiornamento del personale.*

La Regione promuove ed eventualmente istituisce appositi corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei consultori e dei reparti ostetrici e pediatrici ospedalieri, per concorrere a perseguire le finalità della presente legge.

La Regione opera affinché il personale sanitario medico e non medico delle strutture private convenzionate partecipi ad attività formative tese a favorire le finalità di cui alla presente legge.